

25769/08



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONI UNITE CIVILI**

Oggetto

- Cancellazione  
vincolo tavolare -  
giurisdizione -

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente -  
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente di Sezione -  
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Rel. Consigliere -  
Dott. RENATO RORDORF - Consigliere -  
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -  
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -  
Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere -  
Dott. FILIPPO CURCURUTO - Consigliere -  
Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Consigliere -

R.G.N. 11655/2006

Cron. 25769

Rep. 6961

Ud. 07/10/2008

PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 11655-2006 proposto da:

MIRIAM COVI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio degli  
avvocati MANZI LUIGI, MANZI ANDREA, che la  
rappresentano e difendono unitamente all'avvocato  
MULSER ALFRED, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

**contro**

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell'avvocato COSTA MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LARCHER MARIA, VON GUGGENBERG RENATE, giusta delega a margine del controricorso;

**- controricorrente -**

avverso la decisione n. 883/2005 della CONSIGLIO DI STATO, depositata il 07/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2008 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

uditi gli avvocati Emanuele COGLITORE per delega dell'avvocato Luigi Manzi, Luca GRAZIANI per delega dell'avvocato Michele Costa;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso (A.G.O.).

## Svolgimento del processo

1 Covi Miriam acquistò, in base a decreto di trasferimento 1 giugno 2001 del giudice dell'esecuzione del tribunale di Bolzano, la proprietà di un appartamento sito in Selva di Val Gardena, in relazione alla quale era iscritto il vincolo tavolare di cui all'art. 3 della legge provinciale di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4, nel testo di cui all'art. 3 della legge provinciale di Bolzano 16 novembre 1988, n. 47, conseguente all'ammissione del dante causa esecutato Brevetti Carlo Alberto al godimento di un contributo decennale per l'acquisto dell'appartamento in questione pari a lire 9.164.800 annue: vincolo consistente nel divieto di alienare o locare l'immobile per un determinato periodo, ovvero di costituirvi sopra diritti reali, salvo che in garanzia dell'ammortamento dell'alloggio stesso. La Covi, in data 21 maggio 2001, chiese alla Provincia di Bolzano la cancellazione del vincolo. La Provincia, dopo avere comunicato alla Covi che l'autorizzazione alla cancellazione del vincolo poteva essere concessa solo a seguito della restituzione di cinque rate annuali del contributo decennale percepito dal Brevetti, pari a lire 45.824.000, trattandosi di obbligazione *propter rem*, con decreto dell'assessore per l'edilizia abitativa n. 4549, in data 31 ottobre 2001, sottopose l'autorizzazione su detta al pagamento da parte della Covi della somma sopra indicata. Quest'ultima, con ricorso in data 3 gennaio 2002 al TAR di Bolzano, chiese l'annullamento del decreto nella parte in cui sottoponeva

l'autorizzazione in questione al pagamento di tale somma, in precedenza da essa pagata "al solo fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo sgravio dal vincolo", con riserva d'impugnazione del decreto e di richiesta di restituzione. Dedusse l'illegittimità del provvedimento nella parte impugnata, non essendo essa tenuta alla restituzione di quanto erogato dall'amministrazione provinciale al beneficiario del contributo, avendo dovuto tale somma essere recuperata dall'amministrazione revocando il contributo e intervenendo nella procedura esecutiva, della quale aveva avuto regolare notificazione. Nel contraddittorio fra le parti il TAR, con sentenza 31 marzo 2004, n. 178, annullò il decreto impugnato. La Provincia di Bolzano impugnò la decisione dinanzi al Consiglio di Stato (ribadendo la "natura ambulatoria" del vincolo a seguito della quale l'acquirente del bene era tenuto alla restituzione della somma dovuta dal precedente proprietario, beneficiario del contributo, ai sensi della legge provinciale n. 13 del 1998) il quale, con sentenza depositata il 7 marzo 2005, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, annullando la decisione impugnata, attenendo la controversia alla tutela del diritto di proprietà da parte di un soggetto terzo rispetto al beneficiario del contributo. La Covi ha proposto ricorso per cassazione ex art.111 Cost., con atto notificato alla Provincia Autonoma di Bolzano in data 7/13 aprile 2006. La Provincia resiste con controricorso notificato il 17 maggio 2006, chiedendo la

reiezione del ricorso con compensazione delle spese. La ricorrente ha anche depositato memoria.

### **Motivi della decisione**

1 Con il ricorso proposto ai sensi degli artt. 111 Cost. e 362 c.p.c. la parte ricorrente deduce che essa non aveva adito il TAR per ottenere la condanna della Provincia alla restituzione della somma pagata con riserva a seguito dell'atto impugnato, che condizionava l'autorizzazione alla cancellazione del vincolo tavolare a tale pagamento, né lo aveva adito per chiedere la cancellazione di tale vincolo, ma aveva impugnato il provvedimento della Provincia nella parte in cui condizionava l'autorizzazione alla cancellazione del vincolo tavolare a tale pagamento. Ciò in quanto, per come formulato, presupponeva una posizione di supremazia dell'amministrazione nei confronti della destinataria, che a sua volta, di fronte ad esso, era titolare di un mero interesse legittimo e aveva chiesto al TAR l'annullamento del provvedimento *in parte qua*, secondo quanto indicato, circa l'autorità dinanzi al quale doveva essere impugnato, nel suo stesso testo.

2 Il ricorso deve essere rigettato, avendo la sentenza impugnata esattamente affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda.

In proposito va considerato quanto segue.

La giurisdizione, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, in linea generale si determina in

J.

relazione al carattere paritario o autoritativo del rapporto intercorrente fra privato e pubblica amministrazione, tenendo conto della effettiva natura della situazione soggettiva della quale si chiede la tutela, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuabile con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (da ultimo Cass. S.U. 16 maggio 2008, n. 12378). Con la conseguenza che, ove il privato, al di fuori dei casi di giurisdizione esclusiva (nessuno dei quali ricorre nella specie), deduca la lesione di un diritto soggettivo, in relazione a un rapporto riguardo al quale alla p.a. non è attribuito dalla legge alcun potere autoritativo ed alcuna discrezionalità, agendo essa in posizione paritaria, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Nel caso di specie la domanda, nel suo contenuto sostanziale, consiste nella richiesta di accertamento che l'adesione da parte della Provincia di Bolzano alla cancellazione dell'annotazione nei registri tavolari - a seguito di acquisto del bene all'asta pubblica in conseguenza di espropriazione immobiliare - del vincolo di cui all'art. 3 della legge della Provincia di Bolzano n. 4 del 1961, come sostituito dall'art. 3 della legge provinciale n. 47 del 1988, non può essere condizionato, come preteso, al pagamento della somma di lire 45.824.000, pari a cinque rate del contributo percepito dall'esecutato, negandosi la natura ambulatoria della relativa obbligazione. Si sostanzia,

quindi, nella richiesta di accertamento della libertà incondizionata della proprietà del bene acquistato all'asta pubblica dal vincolo in questione e del diritto ad ottenerne la cancellazione senza dovere pagare la somma richiesta, in relazione ad un rapporto di natura paritaria, nell'ambito del quale la Provincia non pretende la somma in questione in veste di pubblica autorità, ma deducendo l'esistenza di un'obbligazione *propter rem*, cioè nell'ambito di un rapporto al quale non inerisce alcun potere autoritativo da parte della pubblica amministrazione rispetto alla ricorrente, acquirente in sede di espropriazione immobiliare del bene gravato dal vincolo.

Trattasi pertanto, come affermato nella sentenza impugnata, di materia attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario e il ricorso deve essere rigettato.

Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio, avendolo la stessa Provincia richiesto nel controricorso e tenuto conto che essa stessa aveva contribuito a indurre la ricorrente in errore.

**P. Q. M.**

La Corte di cassazione

Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 7 ottobre 2008, nella camera di consiglio delle sezioni unite.

Il Presidente

*Vincenzo Ferraro*  
IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

Il Consigliere

*Franco Felletti*  
Depositata in Cancelleria  
oggi 27 OTT. 2008  
IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista